



## Repertorio Economico Amministrativo Vademecum per le denunce attività

### Descrizione dell'attività

Preliminarmente deve trattarsi di una attività economica con rilievo verso i terzi. Non vanno denunciate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo per poter realizzare i beni e servizi effettivamente destinati al mercato. Ad esempio, non devono essere dichiarati:

- lo stoccaggio delle materie prime destinate successivamente alla propria lavorazione o dei propri prodotti finiti in attesa di essere venduti perché è un'attività ad uso interno; viceversa, il servizio di stoccaggio delle merci di terzi (definito deposito c/t) deve essere dichiarato perché è un'attività che produce reddito per l'impresa;
- le attività amministrative finalizzate esclusivamente al funzionamento della propria impresa (tenuta libri contabili, amministrazione del personale, ecc.);
- le attività di studio analisi e progettazione finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti ad eccezione delle cosiddette start-up.

Non sono ammesse descrizioni vaghe ed indefinite come ad esempio - altri prodotti non specificati, - altri servizi connessi - altri prodotti simili. La descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc.. Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto denuncia l'inizio attività di "commercio al dettaglio di abbigliamento" non dovrà denunciare "commercio al dettaglio di generi non alimentari", ma "commercio al dettaglio di abbigliamento"). Vanno indicate le attività effettivamente esercitate (es. produzione di..., commercio al dettaglio di..., installazione di... ). Una descrizione generica è inidonea a esplicitare quale attività effettivamente svolge l'impresa. Non vanno usati termini tecnici o in lingua straniera, ad eccezione di termini e parole straniere di uso comune e largamente conosciuti, (ad esempio social network, internet, mass media, coworking, ecc.). Se l'attività da denunciare è soggetta a preventiva autorizzazione, ovvero a segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione, occorre indicarne gli estremi. Lo stesso dicasi per le attività soggette a preventiva iscrizione in albi/ruoli o elenchi. Deve trattarsi dell'attività effettivamente svolta e non quella che si intende svolgere. NON utilizzare l'oggetto sociale per descrivere l'attività. NON è ammessa la data futura: non è possibile indicare una data di inizio attività futura rispetto alla data di invio della pratica.

### Guida ATECO alle attività

Dal 1° aprile 2014 le Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia hanno reso operative le funzioni presenti sul sito » <http://ateco.infocamere.it> (link esterno) integrandole in STARWEB. Si tratta di uno strumento operativo che permette:

- di individuare l'attività da denunciare al Registro Imprese/Rea, secondo la classificazione ATECO
- di ottenere la descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro Imprese
- di trovare informazioni sulla normativa "associata" alla denuncia di una attività

Talvolta le declaratorie dei Codici Ateco possono non essere sufficienti; nei casi in cui le declaratorie non rispondano alle prescrizioni che richiedono che l'attività non sia descritta genericamente, è necessario specificare l'attività. Per fare un esempio: quando una declaratoria riporta "altre attività non classificate altrove-NCA-" è necessario sempre specificare l'attività.

Attenzione: poiché il portale ATECO è in corso di sviluppo ed implementazione, i contenuti (soprattutto per quanto attiene la normativa di riferimento) sono non ancora completi dei riferimenti normativi di tutte le regioni. Per questo è importante consultare anche il portale regionale Suap FVG » <http://suap.fvg.it> (link esterno).



Trattandosi di uno strumento di supporto, si invita l'utente a verificare sempre i riferimenti normativi suggeriti da ATECO stante il frequente susseguirsi di modifiche legislative e regolamentari in materia di attività economiche, soprattutto in relazione ai numerosi provvedimenti di semplificazione.

### **Quando vengono inseriti i codici Ateco?**

Una volta evasa la pratica relativa alle attività il sistema centralizzato attribuisce il relativo codice Ateco. L'inserimento non è però immediato, ma avviene nelle ore successive e al massimo entro le 24 ore successive per le imprese monolocalizzate ed entro i due giorni successivi per le imprese plurilocalizzate. Pertanto l'estrazione di una visura camerale immediatamente dopo l'evasione della pratica potrebbe non riportare il/i codice/i Ateco relativo/i.

Prima di inoltrare le pratiche di denuncia attività è importante verificare sempre la posizione dell'impresa presso l'Agenzia delle Entrate in quanto il sistema centralizzato inserisce il/i codice/i Ateco ivi presente/i indipendentemente da quanto denunciato al REA, con la conseguenza che potrebbe così esserci un'incongruenza tra la descrittiva dell'attività denunciata al REA e il/i codice/i Ateco se l'attività presente in Agenzia delle Entrate fosse diversa.

### **Attività prevalente dell'impresa - attività primaria - attività secondaria**

Qualora si esercitino più attività va indicata come primaria unicamente la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle attività svolte presso la sede legale e/o presso le localizzazioni (unità locali/sedi secondarie). Le eventuali altre attività, tenendo conto del criterio del volume di affari, dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attività secondarie.

Qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentata apposita denuncia con l'aggiornamento della descrizione dell'attività prevalente dell'impresa.

Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attività prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa.

Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo della modulistica, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione.

Eventuali variazioni dell'attività prevalente dell'impresa nel suo complesso ovvero delle sue localizzazioni singolarmente considerate, non connesse alla denuncia di inizio, variazione o cessazione di attività esercitate presso la sede dell'impresa o presso le sue localizzazioni, ma a mutamenti nella distribuzione percentuale del volume di affari tra le varie attività esercitate, vanno denunciate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, nel caso dei soggetti tenuti al deposito dello stesso nel R.I., ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia dei redditi, nel caso dei soggetti non tenuti al deposito del bilancio. La data della variazione da indicare nei moduli è, nel caso in questione, quella di presentazione della denuncia.

### **Precisazioni per le attività agricole**

Vanno indicate solamente le attività agricole svolte, specificando per ognuna di esse la data di inizio, nonché il tipo e specie delle attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attività connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o del proprio bosco o dal proprio allevamento, quali ad esempio: produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria; macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali. Va precisato il tipo di attività agricola elencando le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di bovini da latte, ecc. Qualora si esercitino più attività agricole va indicata come primaria la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle sole attività agricole svolte dall'impresa. Tale



attività deve essere la prima riportata nel testo descrittivo. Nel caso in cui sia denunciata l'inizio/variazione/cessazione di un'attività agricola, va presentata presso il R.I. della provincia in cui è situata la sede dell'impresa, apposita denuncia ai fini dell'iscrizione/cessazione nell'apposita sezione speciale, nel caso non fosse già avvenuta, e/o per aggiornare eventualmente la descrizione dell'attività agricola dell'impresa.

### **Denunce di rettifica di denunce già presentate e iscritte**

Si tratta dei casi in cui l'impresa presenti delle denunce volte a rettificare le decorrenze di inizio/variazione/cessazione di attività, comprese quelle relative alle unità locali, già denunciate e già pubblicizzate nel rea.

### **Cariche/qualifiche tecniche**

Sulle cariche/qualifiche tecniche consultare la determinazione del Segretario Generale n. 910 del 28.11.2017 che ha modificato, integrandola, la precedente determinazione n. 369 del 02.12.2013.